**C12111 - COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA/COO-FARMA SALENTO**
*Provvedimento n. 26797*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 ottobre 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Cooperativa Esercenti Farmacia S.c. a r.l., pervenuta in data 7 settembre 2017;

CONSIDERATO quanto segue:

## I. LE PARTI

**1.** Cooperativa Esercenti Farmacia S.c. a r.l. (di seguito, CEF) è una cooperativa costituita da circa 1680 soci, tutti titolari di farmacia con partecipazioni minimali. CEF è attiva, esclusivamente in Italia, principalmente, nella distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici (etici e generici), parafarmaceutici e, in maniera residuale, nella fornitura di servizi accessori all'attività di distribuzione (in particolare, attività di *marketing*, sviluppo del prodotto, raccolta ed elaborazione dati).
CEF ha realizzato in Italia un fatturato, nel 2016, pari a circa 1.183 milioni di euro.

**2.** Coo-Farma Salento S.c. a r.l. (di seguito CooFarma) è una cooperativa costituita da 97 soci, tutti titolari di farmacia con partecipazioni minimali, attiva, esclusivamente in Italia, nella distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali ad uso umano e veterinario, di prodotti dietetici e alimentari per l'infanzia.
Il fatturato realizzato in Italia, nel 2016, da parte di CooFarma è stato pari a circa 50 milioni di euro.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

**3.** L'operazione in esame ha ad oggetto l'acquisto da parte di CEF del ramo di azienda di COOFARMA costituito dal complesso di beni, compreso autorizzazioni e licenze e rapporti giuridici organizzati e strumentali per svolgere l'attività di distribuzione del farmaco a Lecce (LE).

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

**4.** L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa in forza del conseguimento della disponibilità di elementi del patrimonio di quest'ultima, costituisce concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge (come modificato dall'articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n.124, in vigore dal 29 agosto 2017) in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dal ramo d'azienda del quale è prevista l'acquisizione è stato superiore a 30 milioni di euro.

## IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

### *Il mercato del prodotto*

**5.** In considerazione dell'attività svolta dalle società interessate, l'operazione in esame riguarda la distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici.
In linea con la costante definizione adottata dalla Commissione europea (in seguito, "Commissione") e dall'Autorità anche nei più recenti precedenti[1], sotto il profilo merceologico, il mercato della distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali (sia prodotti etici, soggetti cioè a prescrizione, sia prodotti da banco) e di prodotti parafarmaceutici (prodotti cosmetici, dietetici, igienici e veterinari) riguarda la distribuzione all'ingrosso di tali beni realizzata da grandi operatori intermedi (*full-line wholesalers*) in grado, diversamente dagli operatori di minori dimensioni (*short-line wholesalers*) e

[1] *[Si vedano, ad esempio, la decisione della Commissione del 3 agosto 2010 sul caso COMP/M.5865 – Teva/Ratiopharm, i provvedimenti dell'Autorità del 30 aprile 2014 n. 24890 C11945 – COMIFAR Distribuzione/Unioneeffe in Boll. n. 19/2014, dell'8 agosto 2012, n. 23832, C11716 – Federfarma.Co/Farmintesa Logistica, provvedimento del 2 marzo 2016, n. 25900 C12033 – Cooperativa Esercenti Farmacia/Nord est Farma, in Boll. n. 8 /2016, nonché da ultimo provvedimento dell' 01/02/2017, n. 26402 C12084 - Cooperativa Esercenti Farmacia/Ramo d'azienda CTF Group.]*

dalle imprese farmaceutiche, di fornire le farmacie in tempi estremamente rapidi e con una gamma completa di prodotti[2].

**6.** Sotto il profilo geografico, l'esistenza di normative diverse tra i vari stati dell'Unione Europea per quanto concerne, per esempio, le licenze, i margini sui prodotti, i tempi di consegna e l'obbligo di assortimento induce a ritenere che il mercato geografico abbia un'estensione non superiore a quella del territorio nazionale. Inoltre, dal momento che tali distributori intermedi devono rifornire le farmacie in tempi estremamente rapidi, la rete distributiva dei grossisti è normalmente organizzata, all'interno di ciascun Paese, a livello regionale. Le circostanze descritte hanno portato la Commissione e l'Autorità a restringere il mercato geografico rilevante ad un livello sub-nazionale, sovente coincidente con il territorio regionale.

In via di prima approssimazione, pertanto, l'operazione in esame interessa il mercato regionale della Regione Puglia.

***Effetti dell'operazione***

**7.** Sulla base dei dati forniti dalle parti[3], nella distribuzione intermedia di farmaci, a livello nazionale, la quota detenuta da CEF nei primi sei mesi del 2017 è stata pari a circa l'11,1%, mentre quella detenuta da CooFarma è stimabile in circa lo 0,3%. Sul territorio italiano sono presenti altri importanti e qualificati operatori, quali COMIFAR, ALLIANCE HEALTHCARE e UNICO.

Nel più circoscritto ambito della distribuzione intermedia dei farmaci in Puglia, le quote di mercato detenute da CEF e da CooFarma nei primi sei mesi del 2017 sono state pari, rispettivamente, a circa il 9,4% e l' 11,01%; anche a livello regionale sono presenti qualificati concorrenti (quali Comifar, VIM e Farvima).

**8.** Alla luce delle evidenze sopra esposte, la concentrazione non appare idonea a determinare una modifica sostanziale della posizione delle Parti sul mercato rilevante tale da pregiudicare la struttura dell'offerta. Infatti, l'operazione determina una sovrapposizione di quote di mercato sia a livello nazionale, sia nel più circoscritto ambito regionale, che appare non significativa e, in entrambi i casi, sono presenti diversi e qualificati concorrenti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE
*Giovanni Pitruzzella*

[2] *[Secondo alcuni dati di Federfarma (2013), i grandi operatori intermedi distribuiscono circa il 75,5% dei medicinali trattati a livello nazionale.]*

[3] *[Stime fornite dalle Parti su dati IMS Health.]*